

**Comunicazione della Commissione che modifica gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020**

(2018/C 403/06)

Gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 <sup>(1)</sup> sono modificati come segue al fine di rispondere meglio a talune considerazioni di politica ambientale:

1) il punto (155) è sostituito dal seguente:

«Per quanto riguarda gli investimenti con obiettivi di prevenzione di cui al punto (143), lettera e), l'intensità massima di aiuto non può superare l'80 %. Può essere tuttavia aumentata fino al 100 % se l'investimento è effettuato collettivamente da più beneficiari o se l'obiettivo è quello di prevenire i danni causati da animali protetti.»

2) il punto (402) è soppresso;

3) il punto (403) è sostituito dal seguente:

«L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di altre misure nazionali o dell'Unione o nell'ambito di polizze assicurative, devono essere limitati al 100 % dei costi ammissibili.»

---

---

<sup>(1)</sup> GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1.